



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

Prot. n. 15773

ORDINANZA N. 7/DGPC DEL 12.06.2020

Oggetto: Ordinanza di protezione civile per la ricognizione degli immobili del patrimonio pubblico regionale da utilizzare per l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e per le altre emergenze in conseguenza di calamità naturali.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";
- VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice di protezione civile";
- VISTA la legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 recante "Interventi in materia di protezione civile";
- VISTA la legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", ed in particolare gli articoli 3 e 4 della suddetta legge che sostituiscono gli articoli 7 e 8 della L.R. 3/1989;
- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" ed in particolare l'art. 1 con il quale è disposto che il Capo del Dipartimento della protezione civile assicuri il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi, tra gli altri soggetti, di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive;
- VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 recante "Nomina del Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Autonoma della Sardegna, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" che nomina il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 c.1 della OCDPC 630/2020;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e, in particolare, l'art. 3 che autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'OCDPC 630/2020;
- VISTI i decreti-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020 n. 13, del 2 marzo 2020 n. 9, del 9 marzo 2020 n. 14, del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni con legge 24 aprile 2020 n. 27, del 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni con legge 22 maggio 2020, n. 35, del 8 aprile 2020 n. 22, convertito con modificazioni con legge 6 giugno 2020, n. 41, del 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni con legge 5 giugno 2020, n. 40, 30 aprile 2020 n. 28, 10 maggio 2020 n. 29 e n. 30, 16 maggio 2020 n. 33 e del 19 maggio 2020 n. 34;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

- VISTI** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020 e 18 maggio 2020;
- VISTE** le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 13.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell'08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3/EM del 16.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, nn. 12 e 13 del 25.3.2020, nn. 14, 15 e 16 del 03.04.2020, n. 17 del 04.04.2020 e n. 18 del 07.04.2020, n. 19 del 13.04.2020, n. 20 del 02.05.2020, 21 del 03.05.2020, n. 22 del 13.05.2020, n. 23 del 17.05.2020, n. 24 del 19.05.2020, n. 25 del 23.05.2020, n. 26 del 29.05.2020, n. 27 del 02.06.2020 e n. 28 del 07.06.2020;
- VISTA** la deliberazione della giunta regionale n. 13/25 del 17.03.2020 recante "Coordinamento degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. 3/1989, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 9/2020" e relativo allegato recante "Misure operative di protezione civile per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel territorio della Regione Sardegna";
- CONSIDERATO** inoltre, che le attività di cui allo stato di emergenza di rilievo regionale dichiarato con Delib. G.R. n. 13/25 sono complementari a quelle di cui alla OCDPC 630/2020 e alle relative direttive;
- VISTA** l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 10 del 23.03.2020 recante "Coordinamento delle strutture e delle componenti di protezione civile e attuazione degli interventi urgenti e di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Ordinanza ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3/1989 come sostituito



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

dall'art. 4 della L.R. 9/2020, in materia di protezione civile nel territorio regionale della Sardegna”;

- VISTO in particolare l'art. 8 della citata ordinanza n. 10/2020 con la quale il Presidente della Regione ha disposto che il Direttore generale della protezione civile possa provvedere anche mediante ordinanze di protezione civile in deroga alla normativa regionale vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente;
- VISTO il decreto dell'Assessore del personale n. 8E del 30.09.2019 che attribuisce l'incarico di Direttore generale della protezione civile all'ing. Antonio Pasquale Belloi e il decreto n. 43993/127 del 31.12.2019 che ne conferma le funzioni;
- VISTE le ordinanze del Direttore generale della protezione civile n. 1 e n. 2 del 31.03.2020, n. 3 del 10.04.2020, n. 4 del 15.04.2020, n. 5 del 19.05.2020 e n. 6 del 20.05.2020;
- VISTO l'ordine di servizio n. 6 del Direttore generale della protezione civile prot. n. 5123 del 24.03.2020 e il documento allegato recante “Misure operative di protezione civile per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel territorio della regione Sardegna – Attuazione della DGR n. 13/25 del 17.03.2020 nella Direzione generale della protezione civile” nella sua revisione n. 2 del 30.04.2020;
- PRESO ATTO del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'andamento della situazione epidemiologica nel territorio della Regione Sardegna;
- CONSIDERATO che, anche a seguito dell'avvio della fase di ripresa graduale delle attività sociali, economiche e produttive e delle prossime aperture, potrebbe essere necessario incrementare l'applicazione di misure di quarantena e isolamento fiduciario;
- CONSIDERATO inoltre che, al fine di ottenere la massima efficacia delle misure suddette, si rende necessario individuare idonee misure per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, ed in particolare apposite strutture collettive di assistenza per:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

- a) pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivamente tamponati o dimessi dall'ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata indicata la necessità di un periodo di quarantena che non possano compiere la stessa presso la loro abitazione perché inadatta o in altro domicilio ad uso esclusivo;
- b) persone in quarantena in quanto entrate nella Regione Sardegna e provenienti dal resto d'Italia o dall'estero, in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, al fine di non esporre i propri conviventi, altrimenti a rischio di potenziale contagio, che non possano compiere la quarantena presso la loro abitazione perché inadatta o in altro domicilio ad uso esclusivo;
- c) personale medico e sanitario che necessita di isolamento rispetto ai propri familiari conviventi sia perché risultato positivo al virus ma asintomatico, sia perché, ancorché negativo al virus, è opportuno che individui una sistemazione diversa dal proprio domicilio;

TENUTO CONTO che, con l'approssimarsi della stagione estiva e con la riapertura delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extra-alberghiere, come definite dalla L.R. 16/2017, che saranno prevalentemente occupati dai turisti, sia necessario dotarsi di un adeguato numero di strutture pubbliche, distribuite sul territorio regionale, immediatamente disponibili ovvero che necessitino di minimi interventi di manutenzione per renderli idonei all'utilizzo, nel caso sia necessario ospitare i soggetti sopra indicati;

RITENUTO di dover procedere, a tal fine, all'immediata individuazione delle strutture sanitarie-assistenziali in raccordo con ATS Sardegna, la Direzione generale della Sanità e la Direzione generale degli enti locali, ricomprendendo anche quelle già identificate dalla Regione;

PRESO ATTO che, sulla base delle competenze istituzionali, l'Agenzia Forestas ricomprende nel proprio organico, tecnici e maestranze da destinare, con immediatezza, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture che saranno individuate;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

ATTESO di dover altresì individuare ulteriori strutture che fanno parte del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche della Sardegna, compreso eventualmente quello degli enti locali, da utilizzare sia in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che per eventuali altre emergenze in conseguenza di calamità naturali;

RITENUTO indispensabile realizzare una piattaforma di condivisione delle informazioni relative all'intero patrimonio immobiliare sopraindicato, distinguendo tra strutture utilizzate e strutture disponibili, in modo tale da poter stimare i tempi e i costi per l'eventuale ristrutturazione in relazione all'emergenza epidemiologica in corso e alle altre possibili emergenze;

RITENUTO inoltre, che ai costi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture individuate, nonché a quelli per la realizzazione della suddetta piattaforma di condivisione delle informazioni, si potrà far fronte attraverso le risorse finanziarie all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DATO ATTO che il Direttore generale della di protezione civile, ai sensi e per gli effetti del combinato di cui alla DGR 13/25 del 17.03.2020 e dell'Ordinanza n. 10 del 23.03.2020 è delegato dal Presidente della Regione Sardegna ad assicurare il coordinamento degli interventi di protezione civile a supporto delle attività nel settore della sanità, anche mediante ordinanze di protezione civile e in deroga alle disposizioni regionali;

RITENUTO che per quanto su esposto il presente provvedimento è di pertinenza del Direttore generale della protezione civile;

ORDINA

Art. 1) Al fine di garantire l'isolamento richiesto ai pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone o dimessi dall'ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché alle persone in assenza di tampone per le quali è stata indicato dalla autorità sanitaria la necessità di un periodo di quarantena, la Direzione generale della protezione civile, la Direzione generale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

degli enti locali, la Direzione generale della sanità e ATS Sardegna, individuano le strutture pubbliche, distribuite sul territorio regionale, immediatamente disponibili ovvero che necessitino di minimi interventi di manutenzione per renderli idonei all'utilizzo.

- Art. 2) Le strutture pubbliche di cui all'art. 1 potranno essere sottoposte ad intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria con l'avvalimento delle maestranze messe a disposizione dall'Agenzia Forestas o attraverso appositi affidamenti a operatori economici, anche secondo le modalità disposte dall'art. 4 del decreto-legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020.
- Art. 3) Al fine di procedere alla ricognizione degli immobili disponibili per le emergenze di protezione civile, è costituito un "Tavolo tecnico", coordinato dal Direttore generale della protezione civile, che si avvale del Direttore del Servizio pianificazione e gestione delle emergenze, composto dai rappresentanti delle seguenti Direzioni generali e amministrazioni:
- Direzione generale della protezione civile;
 - Direzione generale degli enti locali;
 - Direzione generale della sanità;
 - ATS Sardegna;
 - AREA;
 - Agenzia Forestas.
- Art. 4) Il tavolo tecnico di cui all'art. 3 potrà essere integrato con i rappresentanti delle ulteriori amministrazioni pubbliche della Sardegna.
- Art. 5) Il tavolo tecnico di cui all'art. 3 dovrà altresì predisporre, entro 5 giorni dal suo insediamento, un piano di lavoro per la realizzazione di una piattaforma di condivisione delle informazioni relative all'intero patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche della Sardegna, da utilizzare sia in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che per eventuali altre emergenze in conseguenza di calamità naturali;
- Art. 6) Le amministrazioni di cui agli artt. 3 e 4 dovranno caricare sulla piattaforma, entro 15 giorni dalla predisposizione del piano di lavoro di cui all'art. 5, tutte le



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

informazioni relative al patrimonio immobiliare di propria competenza, distinguendo tra strutture utilizzate e quelle disponibili; in caso di indisponibilità di tecnici esperti nell'utilizzo di GIS, il Direttore generale della protezione civile provvederà ad individuare le aziende e/o i professionisti necessari per la ricognizione.

- Art. 7) Il Direttore generale della protezione civile provvederà a individuare, anche attraverso apposita convenzione, i professionisti per procedere, in raccordo con le amministrazioni di cui agli artt. 3 e 4, al sopralluogo in tutte le strutture disponibili in modo tale da completare, entro 30 giorni dall'incarico, la ricognizione e il computo metrico estimativo dei lavori necessari per renderle eventualmente utilizzabili.
- Art. 8) A conclusione delle attività sopraelencate e in relazione alla consistenza del patrimonio immobiliare disponibile individuato, il tavolo tecnico di cui all'art. 3 valuterà la possibilità di estendere le attività di cui agli artt. 6 e 7 anche al patrimonio immobiliare degli enti locali.
- Art. 9) Per i costi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 2, nonché quelli per la realizzazione della piattaforma di condivisione delle informazioni si potrà far fronte attraverso le risorse finanziarie destinate all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Direttore generale
F.to Antonio Pasquale Belloi